



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 15 aprile 2010)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 - Disciplina della polizia urbana
- 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- 3 - Definizioni
- 4 - Autorizzazioni, concessioni - Regime generale degli atti di assenso
- 5 - Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi
- 6 - Pubblicità dei titoli autorizzativi
- 7 - Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo
- 8 - Pubblicità del Regolamento

TITOLO II - DEL SUOLO PUBBLICO

- 9 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- 10 - Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico
- 11 - Obblighi del titolare dell'atto
- 12 - Revoca dei titoli autorizzativi
- 13 - Installazione di chioschi ed edicole
- 14 - Carico e scarico delle merci
- 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica
- 16 - Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
- 17 - Chiusura strade pubbliche

TITOLO III - ESTETICA E DECORO CITTADINO

- 18 - Disposizioni generali
- 19 - Domanda per l'installazione di tende
- 20 - Caratteristiche essenziali delle tende
- 21 - Insegne vetrine e pubblicità luminosa
- 22 - Festoni e luminarie

- 23 - Manutenzione degli edifici
- 24 - Ornamento dei fabbricati
- 25 - Affissioni manifesti e scritte
- 26 - Battitura di panni e tappeti
- 27 - Lavatura ed esposizione di biancheria
- 28 - Depositi in proprietà privata
- 29 - Fumi ed esalazioni
- 30 - Pattumiere e recipienti con rifiuti
- 31 - Trasporto di materiale da espurgo

TITOLO IV - TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

- 32 - Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo
- 33 - Spettacoli e trattenimenti pubblici
- 34 - Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali
- 35 - Impianti tecnologici

TITOLO V - CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

- 36 - Diritti degli animali
- 37 - Circolazione di animali
- 38 - Custodia dei cani e degli animali
- 39 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- 40 - Imbrattamento degli animali
- 41 - Norme di rinvio

TITOLO VI - QUIETE PUBBLICA

- 42 - Norme ed orari per le attività rumorose
- 43 - Rumori nelle case

- 44 - Grida, schiamazzi
- 45 - Sale da ballo, cinema, ritrovi
- 46 - Venditori e suonatori ambulanti
- 47 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori
- 48 - Uso di segnalazioni sonore
- 49 - Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico

TITOLO VII - SICUREZZA PUBBLICA

- 50 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili
- 51 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
- 52 - Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici
- 53 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere
- 54 - Trasporto di oggetti pericolosi
- 55 - Getto di cose
- 56 - Segnalazioni e ripari di opere in costruzione
- 57 - Manutenzione di edifici e pertinenze
- 58 - Ordini di riparazione
- 59 - Manutenzione di aree di pubblico transito
- 60 - Protezione da schegge
- 61 - Pozzi e cisterne
- 62 - Esposizioni sulle pubbliche vie
- 63 - Lavori artigianali e verniciatura di manufatti
- 64 - Atti contrari alla sicurezza
- 65 - Questue
- 66 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- 67 - Cortei funebri
- 68 - Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

TITOLO VIII - NETTEZZA PUBBLICA

- 69 - Disposizioni di carattere generale
- 70 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi
- 71 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- 72 - Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili
- 73 - Materiale maleodorante
- 74 - Scarico di rottami e di detriti
- 75 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli
- 76 - Trasporto di materiale di facile dispersione

- 77 - Cura delle siepi e piante
- 78 - Emissioni ed esalazioni
- 79 - Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
- 80 - Strade campestri

TITOLO IX - DIVIETI

- 81 - Operazioni vietate in luoghi pubblici
- 82 - Carovane di nomadi
- 83 - Circolazione e sosta di roulotte e auto-caravan
- 84 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- 85 - Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni
- 86 - Divieto di giochi sul suolo pubblico
- 87 - Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni
- 88 - Uso di contrassegni e stemmi del Comune

TITOLO X - ATTIVITA' PRODUTTIVE

- 89 - Norme generali
- 90 - Denuncia di inizio attività
- 91 - Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda
- 92 - Controlli
- 93 - Cessazioni

TITOLO XI - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

- 94 - Esercizio di mestieri girovaghi
- 95 - Venditori di giornali

TITOLO XII - SANZIONI E NORME FINALI

- 96 - Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
- 97 - Determinazione delle sanzioni
- 98 - Pagamento in misura ridotta
- 99 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- 100 - Sequestro e custodia di cose
- 101 - Norme di rinvio
- 102 - Abrogazione di norme preesistenti
- 103 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della Polizia Urbana. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco e i controlli in materia sono svolti dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e da Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nell'esercizio delle proprie funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 689/1981, durante l'attività di accertamento agli agenti e ufficiali di P.L. è consentito effettuare fotografie, rilievi di campioni, misurazioni di pesi e misure, operazioni tecniche e quant'altro risulti idoneo per l'esecuzione dell'accertamento, nei modi e limiti stabiliti dalle leggi.

Le perquisizioni e le ispezioni dei luoghi privati devono essere effettuate secondo le disposizioni previste dall'art. 244 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In caso di flagranza di reato, le perquisizioni possono essere effettuate secondo le disposizioni dell'art. 352 del citato codice.

Art. 3 Definizioni. Quando nel presente Regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende designare

con esse, oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico.

Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico, o aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.

Art. 4 Autorizzazioni – licenze – concessioni – Regime generale di assenso. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze e D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività), rilasciate in base al presente Regolamento, s'intendono accordate:

a) personalmente al titolare, al Legale Rappresentante o a persona delegata dal richiedente;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) previo pagamento di canoni, tasse e diritti eventualmente dovuti;

e) con facoltà per l'Amministrazione d'imporre in ogni tempo, nuove condizioni e di sospendere o revocare quelle già concesse, per motivi di pubblico interesse, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso;

f) sotto l'osservanza di tutte le condizioni alle quali la concessione sia stata subordinata, a pena di decadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative in cui il concessionario fosse incorso e senza pregiudizio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 5 Modalità per la richiesta dei titoli autorizzativi. Le richieste devono essere indirizzate all'Amministrazione Comunale con apposita domanda, con l'osservanza delle leggi sul bollo, quando prevista, e, in riferimento al titolo autorizzativo, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti eventualmente prescritti.

Per l'esame delle richieste saranno osservate le norme della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e quelle del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, oltre alle norme che disciplinano la materia.

Ove si tratti di autorizzazioni di polizia, saranno anche osservate le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche.

Il rilascio o l'efficacia di taluni titoli potranno essere subordinati a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, debitamente incaricati, a cura e spese dei richiedenti.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli Uffici competenti, al Servizio di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

Art. 6 Pubblicità dei titoli autorizzativi. Tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze ed altri atti di assenso dovranno essere tenuti esposti nei luoghi cui l'attività assentita si riferisce, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere esibiti agli agenti o funzionari preposti al controllo che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento, distruzione, furto o sottrazione, i titolari dovranno richiederne un duplicato all'Ufficio Comunale competente presentando dichiarazione dei fatti che hanno causato la perdita dell'originale.

Art. 7 Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativi. Ogni violazione alle norme del presente regolamento, che non integri fattispecie di reato e per la quale non sia prevista apposita sanzione, potrà essere definita in via amministrativa con le modalità di cui al Titolo XII del presente Regolamento. In caso di particolare gravità o di recidiva nella medesima infrazione, potrà essere disposta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sospensione o la revoca del titolo autorizzativo.

Salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:

- possono essere sospesi, quando venga accertata violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo o dalla normativa vigente;

- possono essere revocati, quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità o in caso di persistente abuso da parte del titolare;

- devono essere revocati quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi

previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

Il titolo si intende decaduto:

- quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato, salvo proroga, per comprovata necessità;

- quando, senza il nullaosta del Comune, sia stato ceduto ad altri con o senza scopo di lucro.

Ove si reputi necessario, il Funzionario responsabile può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli Uffici comunali competenti per tutto il periodo della sospensione.

I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli Uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

Art. 8 Pubblicità del regolamento
L'Amministrazione Comunale provvederà affinché il presente Regolamento venga pubblicizzato alla cittadinanza ed un conveniente numero di copie venga posto a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Una copia del presente Regolamento resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune e presso il Comando della Polizia Locale, a disposizione di chiunque ne voglia prendere visione.

Copia del presente regolamento, a norma di legge, sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

TITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 9 Occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ferme le disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e quanto previsto dal Regolamento Edilizio e dalle norme che disciplinano la circolazione stradale, ogni occupazione di area pubblica viene autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed è disciplinata, oltre che dalle norme sopra richiamate, da quelle qui di seguito riportate nel presente Regolamento, dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

E' proibita qualunque occupazione permanente o temporanea, così come stabilita nel

Regolamento comunale, o uso illegittimo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo pubblico senza titolo rilasciato dall'Autorità comunale.

Le occupazioni, sia permanenti sia temporanee, sono soggette a canone, la cui entità è determinata dall'apposito Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP (Tassa Occupazione Suolo e Aree Pubbliche), che disciplina anche l'esenzione dall'applicazione del canone stesso.

Per le occupazioni giornaliere, la prova dell'avvenuto pagamento della TOSAP è equivalente all'autorizzazione amministrativa. La tassa per l'occupazione giornaliera, temporanea e permanente deve essere pagata mediante bollettino postale intestato al Comune di Albiate, o eccezionalmente (occupazioni aree mercato/fiera e solo per i cosiddetti "spuntisti") direttamente all'agente di Polizia Locale o persona delegata dall'Amministrazione Comunale, brevi manu sul luogo dell'occupazione stessa, dietro rilascio di quietanza.

Art. 10 Disposizioni generali sulle occupazioni del suolo pubblico. Le occupazioni, sia di natura permanente sia temporanee, con delimitazioni, cavalletti, ripari e in genere con mezzi intesi a limitare la circolazione stradale, sono autorizzate o negate secondo la procedura ed il rispetto dei vincoli contenuti nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto, comprese insegne, tabelle e materiale pubblicitario in genere di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, senza titolo rilasciato dall'Autorità Comunale, secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, in quanto applicabili, degli altri Regolamenti Comunali.

Le occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono disciplinate in conformità alle norme vigenti in materia.

L'occupazione di suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione, è regolata anche dalle norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle norme del vigente Codice della Strada.

Art. 11 Obblighi del titolare dell'atto. Il titolare dell'atto, oltre alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo e a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, deve sottostare, a pena della decadenza, alle seguenti condizioni:

a) limitare l'occupazione alla superficie, alla durata e alle altre condizioni impostegli;

b) ripristinare, al termine della concessione, l'asfalto o il terreno occupato, il verde pubblico e la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente danneggiata;

c) mantenere lo spazio circostante a quello concesso pulito da ogni rifiuto che il concessionario stesso o i suoi avventori abbiano sparso o abbandonato, anche in caso di permessi giornalieri per occupazione di spazio, per carico o scarico o per lavorazione di merci, con l'obbligo di curare che resti libero il transito agli altri veicoli ed ai pedoni e l'accesso alle case private, negozi e edifici di qualsiasi genere;

d) provvedere, durante l'esecuzione dei lavori o di depositi sul suolo pubblico, allo sbarramento della zona interessata, collocando sufficienti segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal suolo di almeno cm. 70 e non superiori a mt. 1.70 con la speciale osservanza, inoltre, delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

Dal tramonto, le segnalazioni di cui sopra devono essere illuminate con appositi sistemi a luce rossa, che dovranno rimanere accese fino all'alba. È fatto obbligo dell'illuminazione suddetta anche di giorno, in presenza di nebbia o di scarsa visibilità.

Art. 12 Revoca delle autorizzazioni. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, o delle condizioni contenute nell'atto di concessione, sia per ragioni di viabilità o per altri specifici motivi di interesse pubblico.

L'occupazione di uno spazio maggiore di quello concesso comporterà l'immediata revoca della concessione in caso di recidiva specifica reiterata negli ultimi cinque anni e se l'infrazione ha luogo con tacito consenso di altro concessionario limitrofo. Le sanzioni predette potranno essere applicate anche al concessionario limitrofo che con il suo comportamento abbia favorito l'infrazione.

Nei casi urgenti e indilazionabili, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere ordinati anche verbalmente dal Funzionario, Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale e di altre Forze di Polizia.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso, all'intestataro della concessione, limitatamente alla quota di tassa corrispondente al periodo di tempo occorrente fra revoca e scadenza reale.

Art. 13 Installazione di chioschi ed edicole.

Salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, la concessione di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, cabine telefoniche, pensiline e simili, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità nelle intersezioni stradali, incroci e nelle curve.

Dovranno essere sentiti sempre in merito i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Locale.

In nessun caso potranno essere concesse installazioni a una distanza inferiore a metri 25 dalle intersezioni stradali e a metri 15 dall'inizio delle curve.

Art. 14 Carico e scarico delle merci. Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico, occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione all'osservanza di speciali modalità e anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale. Il permesso è rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dietro semplice richiesta scritta dell'interessato.

Nel caso in cui il tempo di ingombro sia inferiore a ore 4 (quattro), le operazioni in questione possono essere effettuate previa comunicazione in carta semplice da presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Locale il giorno antecedente l'occupazione stessa.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Le fermate, le soste temporanee dei mezzi adibiti al carico e allo scarico di persone e cose, non sono calcolate occupazioni di suolo pubblico e debbono essere limitate al tempo strettamente necessario. Si dovranno comunque sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In caso di eccezionali esigenze di viabilità, il Comando di Polizia Locale può fissare, per qualsiasi località, particolari limiti di orario e permessi di sosta.

Art. 15 Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica.

L'autorizzazione a occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici e aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, può essere concessa davanti ai negozi (se compatibile con l'attività) soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nell'autorizzazione saranno precisate le modalità dell'occupazione medesima e il periodo cui essa si estende.

Le piante ornamentali possono essere autorizzate a tempo indeterminato.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada, fino ad un massimo di 2/3 della loro larghezza, a condizione che venga riservata una zona di almeno 2 mt. destinata al transito pedonale, tranne particolari deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi e sempre puliti.

Art. 16 Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Salvo quanto stabilito dal Regolamento di Igiene, le autorizzazioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno di negozi, possono essere accordate purché non arrechino intralcio o danno alla circolazione pedonale e veicolare. Le dimensioni

dell'occupazione saranno stabilite in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade e del traffico che si svolge.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo di utilizzare dei contenitori posti ad almeno mt. 0.80 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dal presente Regolamento, non potranno essere concesse autorizzazioni quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 2.00, o quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa in nessun caso l'occupazione, anche parziale, della carreggiata riservata ai veicoli.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione delle occupazioni abusive o non conformi, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati, nonché della revoca della concessione, autorizzazione, permesso, etc.

Art. 17 Chiusura di strade pubbliche. E' vietato chiudere al traffico strade e piazze pubbliche senza il permesso dell'Autorità Comunale.

Qualora per qualsiasi motivo, quali lavori stradali, manifestazioni, spettacoli, etc., si renda necessaria la chiusura di una o più strade pubbliche, tale provvedimento potrà avvenire solo a seguito di regolare domanda da presentarsi almeno dieci giorni prima della data di chiusura e in presenza di conforme ordinanza del Comando di Polizia Locale. Nell'ordinanza saranno stabilite le condizioni e le modalità per l'esecuzione di quanto richiesto.

Qualora sussistano motivi di assoluta urgenza, la chiusura potrà essere effettuata avvisando preventivamente il Comando di Polizia Locale che, valutata la necessità e urgenza dichiarata, potrà disporre o meno la chiusura.

Se la chiusura è disposta, il Comando di Polizia Locale farà seguire senza ritardo l'atto amministrativo conseguente.

TITOLO III

ESTETICA E DECORO

CITTADINO

Art. 18 Disposizioni generali. Nelle autorizzazioni e concessioni per l'esposizione di

infissi, insegne, vetrine, quadri, tende solari, merci, banchi, tavoli, ecc., l'Autorità Comunale terrà conto, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento Edilizio, anche delle esigenze architettoniche, artistiche ed estetiche delle varie località e potrà indicare determinati tipi di attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione e al decoro dell'insieme.

Tutti gli elementi e manufatti, oggetto dell'autorizzazione, sono soggetti alla vigilanza degli uffici competenti al fine di evitare che vengano effettuati usi diversi o modifiche alla forma o all'aspetto dei medesimi.

Il Sindaco può, con propria ordinanza, imporre ai cittadini la realizzazione di finiture edilizie o pulizie di edifici al fine di garantire il decoro cittadino.

Art. 19 Domanda per l'installazione di tende.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale, chiunque intenda esporre tende in tessuto, alla veneziana, a capottina, o di altro tipo, su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Autorità Comunale, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio e ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento di relativo canone o tassa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 20 Caratteristiche essenziali delle tende.

Fatte salve le prescrizioni del Regolamento Edilizio comunale, per le tende dei piani superiori al terreno, come pure per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare la larghezza dei balconi.

Per le tende perpendicolari e parallele al fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dal competente ufficio comunale, salvo quanto

previsto dal Regolamento Edilizio comunale.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà stabilito, dal competente ufficio comunale, a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso. In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i semafori, i quadri delle affissioni pubbliche e ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e autorizzato dall'Autorità Comunale.

Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia o pericolo all'incolumità delle persone e alla circolazione; in tempo di pioggia o di vento, non potranno rimanere aperte o spiegate, se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo.

Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi frange e ornamenti in genere, ad una altezza non minore di mt. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.

Nell'autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita, secondo le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 21 Insegne vetrine e pubblicità luminosa.

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento Comunale sulla Pubblicità, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili, dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, generare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose.

È vietato esporre vetrine, anche di sporgenza minima, ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 2.00, fatte salve le norme del vigente Codice della Strada.

La parte inferiore delle mostre, delle vetrine e simili, apposta esternamente ai fabbricati e appoggiata sul piano stradale, dovrà essere completamente indipendente da questo e le sporgenze relative dovranno essere autorizzate di volta in volta in relazione alla conformazione strutturale dei luoghi.

Chiunque intenda esporre, insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale.

Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio e ambientale, nella domanda dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e l'esatta posizione di ciò che si vuole realizzare, con la documentazione richiesta, eventualmente grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi comunali competenti.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e seguente ripristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni spesa e responsabilità.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato della rimozione dei manufatti irregolarmente o abusivamente installati, senza pregiudizio di danni eventualmente arrecati e senza spese per l'Amministrazione Comunale.

Art. 22 Festoni, luminarie. Sulle strade è vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto conforme permesso dall'Autorità Comunale.

Dalla violazione consegue l'obbligo dell'immediata rimozione delle installazioni abusive, senza pregiudizio di eventuali danni arrecati. Alla rimozione può provvedere anche l'Autorità Comunale, salva la rivalsa di spesa verso i responsabili.

Art. 23 Manutenzione degli edifici. Salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, i proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case, dei negozi, i serramenti, l'androne e le scale, le inferriate, le recinzioni e ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rinnovo della tinta dei rispettivi fabbricati, ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

Gli amministratori di condominio devono provvedere a comunicare al Comando di Polizia

Locale, il nome, il recapito e i dati dello stabile amministrato e/o apporre tali dati nella bacheca condominiale.

Ogni edificio deve essere dotato di una targa riportante il numero civico assegnato all'edificio stesso; i proprietari sono responsabili della installazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici e hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare le erbacce lungo il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro, dove non esistono i marciapiedi stessi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le disposizioni di legge e alla cancellazione e pulizia di scritte e disegni, macchie e insudiciamenti, abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora individuati.

L'obbligo di ripristino da parte dei proprietari deve comunque avvenire entro 60 giorni dall'intimazione dell'Amministrazione Comunale, che del danneggiamento deve essere tempestivamente informata.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla prescrizione omessa.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, limitatamente alla fattispecie di cui ai commi 4° e 5°, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili/proprietari.

Art. 24 Ornamento dei fabbricati.

L'installazione di antenne paraboliche e condizionatori è disciplinata dal Regolamento Edilizio vigente.

Tenuto conto di quanto previsto dalle norme in materia edilizia, l'installazione dovrà essere certificata, a norma di legge, dalla ditta installatrice.

Qualora dette installazioni si effettuino in edifici condominiali o spazi comuni, dovrà essere subordinata al relativo regolamento condominiale, mentre in caso di carenza dell'amministratore condominiale, si demanda alla vigente normativa.

Gli impianti dovranno essere mantenuti al fine di rispettare le specifiche normative di legge in materia di sicurezza e/o rumorosità.

Gli oggetti di ornamento, come vasi da fiori e piante, gabbie per uccelli, sostegni per ombrelloni e tende da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Durante l'innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui sopra, è fatto obbligo di evitare cadute di acqua o altro sul suolo pubblico, sulla proprietà altrui o sui muri; a cura degli interessati, dovranno essere adottate le necessarie precauzioni.

Dalla violazione consegue l'obbligo immediato di provvedere alla rimozione delle installazioni abusive.

Resta salva la facoltà dell'Autorità Comunale di provvedere direttamente, esercitando rivalsa di spesa nei confronti dei responsabili.

Art. 25 Affissioni, manifesti e scritte. Salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, è vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinate dall'Autorità Comunale, così come sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.

E' fatto divieto di effettuare l'affissione dei manifesti, striscioni e avvisi di qualunque natura se non per tramite dell'apposito Ufficio Affissioni.

E' vietato altresì stracciare, sporcare, coprire, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici prima che sia scaduto il termine fissato per la loro pubblicità e danneggiare i quadri adibiti all'affissione.

Art. 26 Battitura di panni e tappeti. È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

Sbattere e spolverare nei cortili e androni interni, deve essere effettuato comunque in modo da non arrecare disturbo al vicinato e al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

E' fatto salvo quanto previsto dai regolamenti condominiali.

Art. 27 Lavatura ed esposizione di biancheria e panni. La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato mostrare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al

pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

All'interno degli stabili tali operazioni sono possibili a condizione che non venga arrecato danno alle persone che ivi transitano.

Art. 28 Depositi in proprietà privata. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione prevista dalle vigenti norme, nelle proprietà private, esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, comprometta il decoro del paese, l'igiene pubblica e possa costituire pericolo per la collettività.

Art. 29 Fumi ed esalazioni. Salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e Sanità e dal Codice Penale, è vietato provocare fumi o esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il competente ufficio dell'ASL.

E' comunque vietato:

- 1) eseguire operazioni suddette in luogo pubblico
- 2) compierle ovunque, senza osservare le necessarie cautele, imposte dalla legge, da una buona tecnica o dall'Autorità Comunale.

E' vietato altresì bruciare sterpaglie o rifiuti di giardinaggio, legna, arbusti, carta o altro materiale all'interno delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato e disturbo alla circolazione stradale.

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme contro l'inquinamento atmosferico, è comunque vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute e che risultino nauseabondi per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente richiederà, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva e inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.

Art. 30 Pattumiere e recipienti con rifiuti. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici (o aperti al pubblico), pattumiere e recipienti

contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali o insetti e provocare esalazioni.

Il collocamento dei sacchi per la raccolta della frazione umida e secca, dei rifiuti solidi urbani, dei sacchi per la raccolta della plastica, dei contenitori per la raccolta della carta del vetro e il verde da sfalci da giardino deve essere effettuato con le modalità e prescrizioni previste in apposita ordinanza sindacale, visto il Regolamento del Servizio Raccolta Rifiuti.

Sono fatte salve le deroghe disposte con apposito atto ordinatorio dettate da particolari esigenze organizzative del servizio di raccolta o igienico-sanitarie.

Nei cestini per la raccolta dei rifiuti, siti nei parchi e nelle vie cittadine, è vietato depositare sacchetti di immondizia casalinga.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è disciplinata dagli appositi provvedimenti del Comune, ai quali è fatto obbligo di attenersi.

Della violazione delle succitate disposizioni, risponde in qualità di responsabile solidale con il trasgressore, l'amministratore del condominio, l'amministratore delegato dell'impresa, il responsabile dei lavori per i cantieri.

Art. 31 Trasporto di letame e materiali di espurgo. Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

TITOLO IV

TEATRI, CINEMATOGRAFI, SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Art. 32 Agibilità per teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo. L'apertura dei teatri e degli altri luoghi di pubblico spettacolo è subordinata al rilascio della licenza di agibilità di cui all'articolo 80 del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza 18

giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, da rilasciarsi dalla competente Autorità comunale ai sensi del punto 9, 1° comma, dell'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche.

La licenza suddetta è subordinata alla verifica con esito positivo, della solidità e sicurezza dell'edificio, da parte della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nella composizione così come determinata dall'art. 141, 141 bis e 142 del TULPS così come modificati ed introdotti dal DPR n. 311/2001.

Art. 33 Spettacoli e trattenimenti pubblici.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti previsti dagli articoli 68 e 69 del TULPS 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche, sia all'aperto sia in locali al chiuso, è subordinata al rilascio della licenza da parte della competente Autorità comunale a norma del punto 5 del 1° comma dell'art. 19 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e successive modifiche, qualora si tratti di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

L'esercizio di dette attività deve essere effettuato in modo da evitare il diffondersi all'esterno di suoni e rumori, in modo da assicurare il rispetto dei limiti massimi di rumorosità previsti dalla vigente normativa.

I trattenimenti, spettacoli e attività suddetti, non potranno essere tenuti all'aperto sul suolo pubblico o aperto al pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale che potrà negarla qualora dall'esercizio possa derivare disturbo al vicinato e alla quiete pubblica.

Art. 34 Installazione di palchi, tribune e altre strutture sopraelevate, da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali.

La realizzazione sul suolo pubblico o privato, di palchi, tribune e altre strutture sopraelevate in occasione di feste, giochi, spettacoli, competizioni sportive, rappresentazioni pubbliche, cerimonie e commemorazioni, è subordinata ad autorizzazione dell'Autorità comunale, su richiesta degli interessati, corredata da certificato di collaudo statico a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante la necessaria solidità e idoneità dei manufatti al servizio del pubblico; ad installazione avvenuta, dovrà essere poi prodotto il certificato di corretto montaggio rilasciato da professionista qualificato.

In relazione alla complessità dell'allestimento, l'Autorità comunale potrà

richiedere la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dalle vigenti norme di Polizia Amministrativa, in relazione al dettato dell'art. 80 del TULPS e successive modifiche.

L'Autorità Comunale può inoltre impartire disposizioni per la salvaguardia della quiete, del decoro pubblico e della circolazione stradale, verificando gli adempimenti relativi a mezzo degli Agenti della Polizia Locale, il cui accesso deve essere liberamente consentito in ogni luogo di spettacolo o trattenimento pubblico

Art. 35 Impianti tecnologici. Gli impianti tecnologici (elettricità, gas, ecc.) allestiti in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutti i cavi utilizzati per gli allacciamenti elettrici dovranno essere o interrati o sopraelevati o protetti meccanicamente in modo da evitare qualsiasi contatto con le persone.

Prima dell'inizio della manifestazione, gli Organizzatori dovranno presentare al Comune la dichiarazione di conformità di cui alla Legge n. 46/90 e successive modifiche, a firma d'impiantista abilitato, corredata dagli allegati obbligatori (certificati di iscrizione all'albo degli installatori – schema degli impianti - relazione sul materiale utilizzato).

Per gli allestimenti più complessi, l'Autorità comunale, prima di concedere il proprio assenso, potrà richiedere una verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e l'ulteriore documentazione che ritenesse opportuno acquisire nei singoli casi (progetto dettagliato, certificati di collaudo, ecc.).

TITOLO V CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 36 Diritti degli animali. La definizione generica di "animale", quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 e sue modificazioni e integrazioni, e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati tenuti sul territorio comunale, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà e semilibertà.

È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune.

E' fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.

A norma dell'art. 1 della legge 12.06.1913, n. 611 e successive modifiche, sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giochi che comportino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animali.

E' fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali.

Sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali.

E' fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti, nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà.

E' fatto assoluto divieto tenere gatti legati.

E' vietato costringere alla convivenza, nella stessa gabbia, animali tra essi incompatibili.

E' vietato tenere in isolamento animali che, per esigenze di specie, devono vivere in gruppo.

E' vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare animali d'affezione in condizione e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico.

E' fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri

intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto.

E' assolutamente vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali vivi.

E' vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali.

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

È proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze tossiche o velenose, in luoghi ai quali possono accedere animali. Fanno eccezione le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non nuocere ad alcun animale.

Art. 37 Circolazione di animali. Non è permesso far transitare nel territorio comunale mandrie, greggi e gruppi di animali, anche se ammaestrati, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere introdotti in territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.

E' vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra di animali pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.

E' vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie di animali e, senza autorizzazione, lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

I detentori di animali devono evitare che questi rechino grave disturbo e danno al vicinato.

E' vietata l'introduzione di animali nei parchi pubblici e nei centri sportivi comunali, salva diversa disposizione.

Non è ammessa la conduzione di animali nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini e nelle loro vicinanze.

Art. 38 Custodia dei cani e degli animali. E' fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti

essenziali tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali e acquisite.

I cani devono essere sempre denunciati al competente Servizio di Medicina Veterinaria della ASL di zona dai relativi proprietari o detentori, ai fini della Vigilanza Sanitaria, entro 15 giorni dal momento in cui si entra in possesso del cane (entro tre mesi dalla nascita) nei termini stabiliti dalla legge.

Il Servizio di Medicina Veterinaria o il Medico Veterinario provvedono all'inserimento del microchip di identificazione del cane e alla contemporanea iscrizione all'anagrafe canina regionale.

I proprietari dei cani hanno l'obbligo di segnalare al Servizio di Medicina Veterinaria della ASL di zona le variazioni di proprietà, del luogo di detenzione del cane, di smarrimento del cane di furto o decesso del cane entro 15 giorni.

I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente segnalati ed essere tenuti in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano sulla pubblica via.

All'interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere custoditi in luogo chiuso o recintato in modo che non possano recare danno alle persone.

E' fatto divieto di tenere cani in spazi angusti quali cantine, solai, balconi, box inferiori ai mt. 3,00 x 2,50 (che devono essere aumentati proporzionalmente in base al numero), privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie, rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati.

E' fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo, per permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella stessa.

Gli animali che devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua.

Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere sempre tenuti e accuditi in modo da non causare altre molestie, come la caduta di escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi di uso comune o sul suolo pubblico.

E' vietata, nel territorio comunale, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la pubblica quiete

notturna.

Nei casi sopraccitati, la Polizia Locale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffiderà ad allontanare l'animale che abbia dato luogo all'infrazione o a porlo in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata, il Responsabile del Servizio potrà disporre il sequestro dell'animale, fino a un massimo di 60 giorni, e l'affidamento dello stesso al Canile Municipale o convenzionato, nel qual caso le spese di cattura e mantenimento verranno addebitate al proprietario o detentore dell'animale.

Art. 39 Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico. I cani non possono circolare liberamente fuori dall'abitazione del proprietario o detentore se non sono accompagnati al guinzaglio da persona capace di custodirli; se di grossa taglia o di indole mordace o aggressiva, devono essere muniti anche di museruola; il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili.

I cani vaganti saranno catturati e affidati alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Per gli affidi e le adozioni dei cani, ospiti presso il canile sanitario, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria, alla Legge Regionale n. 16/2006 e al relativo regolamento di attuazione n. 2 del 05.05.2008.

Trascorso il termine di 11 giorni, senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere dati in affido temporaneo fino allo scadere dei 60 giorni, termine ultimo dopo il quale possono essere definitivamente adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;

b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;

c) i cani adibiti ai servizi di Polizia e a quelli di pubblica utilità.

d) i cani guida per i non vedenti.

Art. 40 Imbrattamenti degli animali. I proprietari di animali, o chi li ha in custodia momentanea, sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali sul suolo pubblico, comprese le aree verdi.

E' fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei strumenti e provvedere al pronto recupero degli escrementi degli animali.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto carico di provvedere alla immediata nettezza del suolo pubblico.

Art. 41 Norme di rinvio. Per i casi sospetti di rabbia o altre malattie si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Veterinaria, DPR n. 320/54, e le norme del Locale Regolamento di Igiene.

Per la prevenzione del randagismo, tutela degli animali o della salute pubblica, si applicano le norme previste in materia dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 e successive modifiche.

TITOLO VI QUIETE PUBBLICA

Art. 42 Norme ed orari per le attività rumorose. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, che comporti attività rumorose e chiunque voglia attivare laboratori o depositi, oltre all'osservanza delle norme contenute al Capo IV del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia all'abitato più prossimo; pertanto dette attività rumorose sono limitate al rispetto del seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00.

Nei casi di comprovata necessità, l'Autorità comunale potrà stabilire ulteriori pause delle attività rumorose.

Chi intende iniziare una delle attività sopra descritte o subentrare ad altra già esistente, dovrà adempiere a quanto prescritto nell'art. 6, comma d, Legge 447/1995.

L'orario può essere prolungato nei singoli casi, a richiesta degli esercenti, tenendo conto

delle esigenze di quiete pubblica della zona, non oltre i seguenti limiti:

a) dalle ore 06,00 alle ore 22,00 nel periodo di vigenza dell'ora legale;

b) dalle ore 07,00 alle ore 21,00 nel periodo dell'ora solare.

Sarà sempre in facoltà dell'Autorità Comunale di vietare o subordinare a speciali cautele o limitazioni l'esercizio suddetto, nonché il funzionamento di macchine e apparecchi rumorosi, oppure di rilasciare autorizzazioni in deroga agli orari.

Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, possono essere autorizzate dall'Autorità Comunale anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, e in riferimento al D.M. 16.03.1998 e alla Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modificazioni. In tali casi sono stabilite le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentite le competenti autorità.

In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 19.30, nel periodo dell'ora legale e dalle ore 08.00 alle ore 18.00 nel periodo di ora solare, ad eccezione dei mezzi del servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

Le occupazioni di suolo pubblico, all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dall'Autorità Comunale, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato.

Nel provvedimento di concessione o autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

Art. 43 Rumori nelle case. Nelle case è vietato produrre rumori molesti, fare uso eccessivo di apparecchiature elettroniche, motori a uso domestico, strumenti musicali o simili,

secondo le specifiche del Piano di zonizzazione acustica vigente.

I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l'installazione di impianti, regolarmente autorizzati, sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 19,30, salvo diversamente previsto dai regolamenti condominiali e da quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 44 Grida, schiamazzi. Nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno quanto di notte, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali, sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

L'Amministrazione può concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali ricorrenze.

Art. 45 Sale da ballo, cinema, ritrovi. Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi e simili devono essere gestiti in modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti all'esterno, nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica; qualora fossero ubicati all'aperto, speciali disposizioni dovranno essere dettate dall'Autorità comunale la quale subordinerà l'autorizzazione a determinati limiti e condizioni.

Art. 46 Venditori e suonatori ambulanti. Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di merci in genere, anche all'interno di locali aperti al pubblico e nei cortili privati.

Art. 47 Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori. Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 48 Uso di segnalazioni sonore. Tenute presenti le disposizioni dell'art. 659 del C.P., sono in genere vietati gli abusi di strumenti sonori e di segnalazioni acustiche.

In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze ha facoltà di disciplinare

l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni o rumori percepibili dalle pubbliche strade e che per la loro insistenza o tonalità siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi.

I sistemi d'allarme presso le case di abitazioni e stabilimenti privati, devono essere perfettamente funzionanti e tarati a norma di legge.

I proprietari devono lasciare ai vicini di casa un recapito telefonico ove sia possibile rintracciarli in caso di guasto.

In caso di guasto degli stessi e di emissione di suoni, con insistente disturbo alla quiete pubblica, gli organi di polizia effettuano ricerche in loco al fine di rintracciare il proprietario per la disattivazione dell'impianto.

In caso di ricerca negativa, gli organi di polizia possono contattare i Vigili del Fuoco che procederanno ad introdursi nelle abitazioni e stabilimenti privati al fine di disattivare l'allarme.

I dispositivi di allarme acustico antifurto, installati sui veicoli, devono essere tarati come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne potrà essere disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentire una eventuale disattivazione.

Sono applicabili sanzioni amministrative, qualora non si verificano i presupposti per un'azione penale.

Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del proprietario.

Art. 49 Valutazione, misurazione e repressione dell'inquinamento acustico. Le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico fanno riferimento al D.M. 16.03.1998 e successive modificazioni.

I competenti uffici delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), su reclamo degli interessati, a richiesta dei Servizi comunali o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti, sarà cura dell'Autorità comunale promuovere le opportune ordinanze al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva e impregiudicata la facoltà di denuncia dell'Autorità Giudiziaria, in

applicazione dell'art. 659 del Codice Penale, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge n. 447 del 26.10.1995 e successive modifiche.

TITOLO VII

SICUREZZA PUBBLICA

Art. 50 Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili. Ferme le disposizioni contenute nel TULPS del 16.06.1933 n. 773 e dal relativo Regolamento approvato con R.D. del 06.05.1940 n. 635 e successive modificazioni, nonché dai Decreti del Ministro dell'Interno 31.07.1934 e 12.05.1937 e successive modifiche, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della vendita, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. n. 620 del 28.06.1955 e successive modificazioni.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni e oli combustibili, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili, vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 51 Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili. I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.

Di norma i depositi e i magazzini di capienza superiore ai 1.000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 52 Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici. Nelle pertinenze delle case di abitazione, sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessaria per il

riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini, o per forni di pane, pasticceria o simili, purché abbiano soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

É vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio, di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Nei solai è vietato depositare combustibili o qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi, e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Per tali impianti dovrà essere rilasciato il "Certificato di prevenzione incendi".

Art. 53 Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità comunale, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

É assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche se in luoghi aperti;
- b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, mentre sono accesi o in vicinanze di fiamme libere;
- d) accendere fuochi che creino disturbo alle abitazioni limitrofe.

Art. 54 Trasporto di oggetti pericolosi. É vietato il trasporto di strumenti e oggetti pericolosi, quali vetri, ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati, al fine di impedire il pericolo di danno alle persone.

Gli oggetti rigidi come aste, tubi, scale e simili, che superano la lunghezza di mt. 3 non possono essere trasportati da una sola persona.

Il trasporto sui veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato con apposite coperture o idoneo mezzo

predisposto, al fine di evitare la caduta del carico sul suolo pubblico.

È vietato altresì far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e pericolo per la circolazione stradale.

È in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.

Art. 55 Getto di cose. È proibito gettare dai ponti di lavoro e dall'interno di fabbriche e stabili, materiali di demolizione o altro.

In caso di comprovata necessità il getto di cose potrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, che stabilirà di volta in volta la cautela necessaria da adottare.

Art. 56 Segnalazioni e ripari di opere in costruzione. Quando si intraprenda una nuova attività costruttiva o il riadattamento e la demolizione di edifici e simili, oltre all'osservanza delle prescrizioni del Regolamento Edilizio, dovranno essere collocati gli opportuni segnali e ripari, nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento e dall'art. 20 del Codice della Strada.

Inoltre qualora il ponteggio occupi il marciapiede, lo stesso dovrà essere realizzato in maniera tale da consentire al pedone un agevole transito sullo stesso.

Le impalcature e i ponteggi di lavoro dovranno essere realizzati e opportunamente cintati con reti o altro riparo idoneo, in modo da impedire la caduta di qualsiasi materiale sul suolo aperto al pubblico transito.

Le suddette installazioni dovranno essere eseguite ai sensi della normativa vigente e le eventuali prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo.

Art. 57 Manutenzione di edifici e pertinenze. Ogni edificio, con le proprie pertinenze, come tetti, cornicioni, camini, balconate e simili, e ogni altro elemento architettonico, dovrà essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, pietre, lastre o qualunque altro materiale, nonché evitare stati o situazioni di pericolosità per le persone.

È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di edifici, di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.

I predetti elementi, in caso di guasti e rotture, dovranno essere prontamente riparati o sostituiti.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre dovranno sempre essere solidamente assicurate.

Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro o altro idoneo mezzo.

Art. 58 Ordine di riparazione. Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, creando pericolo per la pubblica sicurezza, il Sindaco provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 650 e 677 del C.P.

Art. 59 Manutenzione di aree di pubblico transito. Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici, marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve, comunque, provvedere a un'adeguata segnalazione del guasto o della rottura, alla cittadinanza e all'Autorità comunale.

Art. 60 Protezione da schegge. I marmisti, scalpellini, muratori e operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di reti o idoneo riparo atto a impedire che le schegge offendano i passanti o che il lavoro sia comunque causa di danno al pubblico o di intralcio alla circolazione.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

I titolari delle imprese saranno ritenuti responsabili in via principale e solidale con gli esecutori delle opere.

Art. 61 Pozzi e cisterne. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto e di sportello ordinariamente chiuso o altri ripari atti a impedire

che vi possano cadere persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

Art. 62 Esposizioni sulle pubbliche vie. Chi intende attivare una esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati, prospicienti vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale potrà negare l'autorizzazione qualora essa dia luogo ad assembramenti dannosi per la sicurezza del traffico e per la pubblica incolumità.

Art. 63 Lavori artigianali e verniciatura di manufatti. I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei passanti o della cittadinanza.

Quando vengono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati al fine di evitare che i passanti ne subiscano danno.

Art. 64 Atti contrari alla sicurezza. E' vietato, in qualsiasi circostanza, sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, di chiese e abitazioni private quando ciò costituisca intralcio o pericolo.

E' altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato, in ultimo, nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro, anche previa offerta di oggetti e/o servizi, come per esempio esercitare la cosiddetta attività di "lavavetri".

Art. 65 Questue. Sono ammesse le questue, le raccolte di fondi e simili con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia, come il divieto dell'impiego di minori.

Qualora le attività medesime assumano aspetti che interessino l'ordine pubblico, per le medesime dovrà essere dato preventivo avviso all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza.

È in ogni caso vietato esercitare pressioni moleste sul pubblico.

In particolare, è vietato ogni tipo di questua, qualora comporti intralcio o pericolo per la circolazione.

Art. 66 Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni. Chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico ne dà avviso, in conformità all'art. 18 del TULPS, all'Autorità Comunale almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

Gli organizzatori dovranno sottostare alle disposizioni impartite dai funzionari della Polizia Locale.

Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno seguire gli itinerari più brevi e sottostare alle prescrizioni dettate dal Comando della Polizia Locale al fine di garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

È vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.

Art. 67 Cortei funebri. I cortei funebri dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando i divieti imposti dalla segnaletica stradale, salvo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali.

L'ora e il luogo del corteo funebre dovranno essere comunicati, da parte dei competenti Uffici Comunali all'Ufficio di Polizia Locale, con congruo anticipo, onde consentire la predisposizione dei relativi servizi.

È vietato lo svolgimento dei cortei funebri nei giorni festivi, salvo comprovata necessità inderogabile.

Art. 68 Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il personale di servizio. Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- a) fumare nelle vetture;
- b) gettare cose dalle vetture;
- c) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
- d) portare oggetti che per natura, forma o volume possano risultare molesti o pericolosi o che possano imbrattare i viaggiatori;
- e) tenere un comportamento offensivo nei confronti degli altri o disturbare con schiamazzi gli altri utenti.

Chiunque viaggia sui mezzi pubblici deve essere in possesso del prescritto documento di viaggio ed è tenuto a mostrarlo al personale in servizio ogniqualvolta ne venga richiesto.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio;

b) tenere contegno corretto verso i passeggeri;

c) far osservare ai viaggiatori le norme di cui al presente articolo, ritirare i documenti di viaggio riconosciuti non validi e farne rapporto alla Direzione.

Per i servizi di trasporto di cui il Comune assume l'esercizio, il rispetto delle disposizioni del presente articolo è affidato alla Polizia Locale.

TITOLO VIII NETTEZZA PUBBLICA

Art. 69 Disposizioni di carattere generale. Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.

Salvo quanto previsto dal Regolamento del Servizio di Raccolta dei Rifiuti, è proibito gettare o accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere, compresi rami, foglie, ecc. provenienti da luoghi privati.

E' vietato l'utilizzo di bombolette spray per l'erogazione di schiume o altre sostanze chimiche simili, anche in occasione della festa di carnevale. Detti materiali costituiscono oggetto di confisca amministrativa.

Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino.

Art. 70 Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni deve essere effettuata senza recare intralcio alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo per la cittadinanza.

Nei luoghi di pubblico transito non si può far uso di scale a mano, senza che alla base vi sia persona idonea alla sorveglianza.

Art. 71 Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio. I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio, per la parte di marciapiede di

accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi e agli altri edifici, o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.

In caso di abbondanti nevicate, il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

In caso di formazione di ghiaccio o neve sui cornicioni o altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico, o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al 1° comma dovranno provvedere alla loro rimozione.

E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

La neve rimossa, deve essere depositata in modo da non arrecare pericolo ed intralcio alla circolazione, anche dei pedoni.

Art. 72 Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili. E' vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici o aperti al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti quando ciò possa costituire danno alla nettezza pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai cittadini.

I materiali pubblicitari devono essere consegnati direttamente nelle mani del passante, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità. Possono, altresì, essere posti sotto ai tergicristalli delle vetture in sosta, soltanto previa semplice comunicazione scritta al Comando di Polizia Locale.

Eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve le vigenti disposizioni che regolano la pubblicità e nel rispetto delle norme che regolano il pagamento della relativa tassa.

Art. 73 Materiale maleodorante. Dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

Le operazioni di concimazione con materiale organico di orti o giardini, posti nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, dovranno essere completate mediante interro entro il limite massimo delle ventiquattro ore dalla posa del concime.

Art. 74 Scarico di rottami e di detriti. Fatte salve le disposizioni di cui alle particolari norme legislative in materia, è vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie, se non nei luoghi designati dall'Amministrazione Comunale.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt. 250 dalle abitazioni.

Art. 75 Divieto di lavatura e riparazione veicoli. È vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, lavare i veicoli o cose personali in genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli e qualsiasi tipo di attività artigianale in genere, salvo quelle di piccole entità o determinate da forza maggiore.

Art. 76 Trasporto di materiale di facile dispersione. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli idonei allo scopo e l'adozione di tutte le cautele necessarie per evitare dispersione sul suolo o nell'aria.

Ai trasgressori, ferma la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 77 Cura delle siepi e piante. I conduttori di stabili o aree prospicienti la pubblica via, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi "vive" e tagliare i rami delle piante, al fine di non restringere la sede dei marciapiedi, non impedire la libera visuale, non nascondere la segnaletica verticale, non creare pericolo per le persone e per le cose, non intralciare la circolazione dei veicoli.

Art. 78 Emissioni ed esalazioni. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e dal Regolamento Locale d'Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni quando ciò arrechi danno o molestia.

Art. 79 Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie. I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche vie, devono provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione periodica, volte alla conservazione dei colli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque, onde impedire, nel periodo di irrigazione e in occasione degli eventi meteorici, l'afflusso delle acque sulla sede stradale, garantendo la circolazione.

Art. 80 Strade campestri. Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi confinanti in

perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.

Eventuali deroghe, sull'utilizzo o limitazioni delle strade campestri, possono essere stabilite dal Responsabile del Servizio per ragioni di sicurezza, igiene o pubblica utilità.

TITOLO IX DIVIETI

Art. 81 Operazioni vietate in luoghi pubblici. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, è vietato:

a) effettuare, fuori dalle aree appositamente attrezzate, pratiche sportive o ricreative pericolose per la circolazione stradale, per l'incolumità delle persone e delle cose;

b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza;

c) immergersi nelle fontane e vasche pubbliche;

d) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida.

Art. 82 Carovane di nomadi. È vietato il transito di carovane per le vie del centro della città. Esse dovranno percorrere le vie periferiche.

È vietata la sosta di carovane, di tende da campeggio, carovane di nomadi e di zingari e simili su tutto il territorio comunale, eccezion fatta per l'eventuale spazio, appositamente attrezzato a tal fine, indicato dall'Amministrazione Comunale.

È vietato il soggiorno in roulotte, autocaravan e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Qualora la presenza di nomadi, specie se massiccia, possa essere pregiudizievole per l'ordine pubblico o per motivi di carattere igienico-sanitario, il Sindaco ordinerà alle persone insediate nel territorio comunale, non iscritte nelle liste anagrafiche, di abbandonare lo stesso, unitamente alle proprie cose e mezzi.

Trascorso inutilmente il termine di 48 ore, previa intesa con l'Autorità di Pubblica Sicurezza, con il Comando Carabinieri, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica, fatta salva la facoltà di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del vigente Codice Penale.

È fatta eccezione per i veicoli al seguito dei circhi e dei giostrai, che previa autorizzazione scritta dell'Autorità Comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

È vietato altresì il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 83 Circolazione e sosta di autocaravan e camper. La sosta delle autocaravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio o attendamento se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo stesso.

E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

E' altresì vietata la sosta prolungata sul suolo pubblico, al di fuori dei parcheggi, di mezzi di circolazione che attuano una vera e propria continuativa occupazione del medesimo suolo non autorizzata.

Art. 84 Deturpamento di edifici pubblici e privati. E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.

E' comunque vietato danneggiare, per negligenza o imprudenza, qualsiasi manufatto pubblico.

Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio.

Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.

Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici sia privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti.

Art. 85 Giardini e parchi pubblici - Divieti e limitazioni. Nei giardini e parchi pubblici è fatto divieto di:

a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle per bambini e per malati e portatori di handicap, tricicli, biciclette e veicoli giocattolo per bambini;

b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente segnalato;

c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, arbusti e siepi;

d) trattenersi o introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo l'orario di chiusura;

e) guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone l'utilizzo ad altre persone;

f) introdurre ciclomotori e motocicli e veicoli in genere;

g) danneggiare e insudiciare i servizi igienici, gli impianti, i giochi e quanto altro installato all'interno del Parco Comunale di Villa Campello, dei giardini pubblici, palestre e altri luoghi pubblici;

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Art. 86 Divieto di giochi sul suolo pubblico. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli sia pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

È inoltre vietato l'uso di pattini o simili e di trampoli, e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

Art. 87 Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni. Fatte salve le norme previste nel Regolamento comunale specifico e le norme in materia di pubblicità e di pubbliche affissioni, i manifesti, gli avvisi e gli altri stampati destinati alla pubblicità non dovranno essere offensivi della decenza e del decoro pubblico e dovranno essere affissi unicamente a cura del Comune o della Ditta Concessionaria del servizio, nei luoghi a ciò destinati.

Per la collocazione di striscioni pubblicitari, il richiedente dovrà acquisire il consenso delle proprietà laterali ove intende collocare gli striscioni, farsi carico della loro posa e della loro rimozione, che comunque dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'intera operazione.

Sono escluse dall'esposizione di striscioni pubblicitari le vie comprese nel centro storico.

Nelle vie comprese nel centro storico, potrà essere autorizzata la posa di striscioni tesi a pubblicizzare manifestazioni riconosciute di notevole rilevanza pubblica o patrocinate dal Comune.

Art. 88 Uso di contrassegni e stemmi del Comune. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di Uffici o Servizi Comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO X

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 89 Norme generali. Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, anche se a carattere artigianale, con o senza impianto di macchine, come luogo di fabbricazione, deposito o smercio di prodotti, nonché quelle attività che producono servizi.

Tutte le attività produttive, comprese le aziende artigiane anche di prestazione di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta (e comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati), l'emissione di rumori, fumi, gas, polveri o esalazioni che, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Art. 90 Denuncia di inizio attività. Chiunque intende iniziare una delle attività disciplinate dal presente titolo, deve presentare al Comune preventiva denuncia ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, nel rispetto della normativa vigente, la cui istruttoria sarà trattata in riferimento alla normativa di settore (Testo Unico delle Leggi

Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, Regolamento Locale di Igiene).

Tale denuncia consente di iniziare immediatamente l'attività, subito dopo la sua presentazione, purché sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge, fatto comunque salvo il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori.

Sono escluse le attività il cui insediamento possa comportare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici ed ambientali, le quali potranno essere avviate solo dopo l'assenso dell'Autorità comunale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di legge, o impartite dalle competenti Autorità, il Comune, su conforme parere dell'organo competente, può sospendere l'esercizio dell'attività, per il tempo necessario alla regolarizzazione e, ove ciò non risultasse possibile, può ordinare la chiusura dell'esercizio.

Il titolare o il Legale Rappresentante dell'impresa, società, etc., ha l'obbligo di presentare specifica denuncia presso l'Ufficio Tributi del Comune, per le finalità fiscali entro 15 (quindici) giorni dall'insediamento nel territorio comunale, fatti salvi eventuali ed ulteriori adempimenti di legge finalizzati alla tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 91 Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda. Nel caso di ampliamento, ristrutturazione e modificazione del ciclo produttivo, delle strutture edilizie e degli impianti esistenti, oltre alla richiesta dell'eventuale concessione edilizia, deve essere presentata nuova richiesta all'Autorità Comunale. Ai fini dell'accertamento della rispondenza ai requisiti previsti dalle vigenti normative.

Ogni mutamento di proprietà dell'azienda, o cambiamento di ragione sociale deve essere comunicato, a cura del titolare, entro 15 (quindici) giorni, all'Autorità comunale.

Art. 92 Controlli. L'Autorità comunale può procedere, in qualsiasi momento, a sopralluoghi e controlli nelle sedi delle attività di cui agli articoli precedenti, nel rispetto delle norme sui poteri di accertamenti di cui rispettivamente al Codice di Procedura Penale e di cui all'art. 13 della Legge n. 689/81.

Art. 93 Cessazioni. La cessazione di un'attività produttiva deve essere comunicata all'Ufficio competente entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di cessazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 94 Esercizio di mestieri girovaghi. Chi esercita, sia abitualmente sia occasionalmente, mestieri girovaghi (quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, arrotini, lustrascarpe) nel territorio del Comune, dovrà avere assolto agli obblighi relativi al pagamento della tassa, quando dovuta, per l'occupazione del suolo pubblico.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato importunare i passanti con l'offerta di merci, di servizi o di denaro e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

E' pure vietato esercitare il mestiere fuori dai luoghi eventualmente assegnati caso per caso o a norma di regolamento.

Art. 95 Venditori di giornali. I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione di giornali e sommari oltre i limiti del loro banco.

Nelle località ove ragioni di transito non si oppongono potrà essere consentita l'esposizione anche di appositi quadri da collocare a filo del muro.

TITOLO XII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 96 Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art 13 della Legge n. 689/81, dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Locale e dagli altri Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria indicata, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.10 della Legge n. 689/81 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta,

entro 60 giorni, come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, con le modalità previste dal successivo art. 97.

In caso di mancato pagamento, si applicheranno le procedure esecutive previste dal Capo I, Sezione II, della Legge n. 689/81.

Il trasgressore può avvalersi, a norma dell'art. 18 della Legge n. 689/81 e successive modificazioni, di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal responsabile del Settore competente, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione.

Il Responsabile del Settore, ricevuti gli atti e tenuto conto delle direttive, nonché dei criteri indicati dall'art. 11 della Legge n. 689/81, mediante ordinanza motivata, ingiungerà il pagamento della somma dovuta, tra il minimo e di massimo edittale, oppure emetterà ordinanza motivata di archiviazione che dovrà essere comunicata integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto.

Art. 97 Determinazione delle sanzioni. In riferimento al disposto di cui all'art. 10 della Legge n. 689/81, per tutte le violazioni alle norme amministrative contenute nel presente Regolamento si applicano, fatte salve le diverse disposizioni speciali che disciplinano le varie materie, le sanzioni amministrative di seguito riportate: da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nelle misure di seguito stabilite e riportate:

Art.6 – Pubblicità dei titoli autorizzativi

Art.7 – Sospensione, decadenza e revoca del titolo autorizzativo

Art.26 – Battitura di panni e tappeti

Art.27 – Lavatura ed esposizione di biancheria

Art.28 – Depositi in proprietà privata

Art.39 – Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Art.43 – Rumori nelle case

Art.44 – Grida, schiamazzi

Art.46 – Venditori e suonatori ambulanti

Art.47 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

Art.48 – Uso di segnalazioni sonore

Art.65 – Questue

Art.66 – Cortei, cerimonie e manifestazioni

Art.67 – Cortei funebri

Art.68 – Veicoli adibiti al servizio pubblico

Art.69 – Disposizioni di carattere generale

Art.70 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi e ingressi

Art.71 – Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

Art.72 – Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili

Art.73 – Materiale maleodorante

Art.74 – Scarico di rottami e detriti

Art.75 - Divieto di lavatura e riparazione veicoli

Art.76 – Trasporto di materiale di facile dispersione

Art.77 – Cura delle siepi e piante

Art.78 – Emissioni ed esalazioni

Art.81 – Operazioni vietate in luoghi pubblici, limitatamente alle lettere a)b)c)d)

Art.82 – Carovane

Art.83 – Circolazione e sosta di roulotte e auto-caravan

Art.85 – Giardini e parchi pubblici – Divieti e limitazioni

Art.86 – Divieto di giochi sul suolo pubblico

Da Euro 25,00 a Euro 500,00 – pagamento in misura ridotta Euro 50,00

Art.9 – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art.10 – Disposizioni generali

Art.11 – Obblighi del titolare dell'atto

Art.14 – Carico e scarico delle merci

Art.15 – Collacamento di tavoli, sedie, piante ornamentali e oggetti sull'area pubblica

Art.16 – Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Art.22 – Festoni e luminarie

Art.23 – Manutenzione degli edifici

Art.24 – Ornamento dei fabbricati

Art.25 – Affissioni manifesti e scritte

Art.29 – Fumi ed esalazioni

Art.30 – Pattumiere e recipienti con rifiuti

Art.31 – Trasporto di materiale da espurgo

Art.36 – Diritti degli animali

Art.37 – Circolazione degli animali

Art.38 – Custodia dei cani e degli animali

Art.40 – Imbrattamento degli animali

Art.50 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili

Art.51 – Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

Art.52 – Detenzione dei combustibili in case di abitazione od altri edifici

Art.53 – accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali e fuochi in genere

Art.54 – Trasporto di oggetti pericolosi

Art.55 – Getto di cose

Art.59 – Manutenzione di aree di pubblico transito

Art.60 – Protezione da schegge

Art.61 – Pozzi e cisterne

Art.62 – Esposizioni sulle pubbliche vie

Art.63 – Lavori artigianali e verniciatura di manufatti

Art.64 – Atti contrari alla sicurezza

Art.79 – Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie

Art.80 – Strade campestri

Art.84 – Deturpamento di edifici pubblici e privati

Art.87 – Pubblicità a mezzo di manifesti, avvisi, stampati e striscioni

Art.94 – Esercizio di mestieri girovaghi

Art.95 – Venditori di giornali.

Da Euro 50,00 a Euro 300,00 – pagamento in misura ridotta Euro 100,00

Art.13 – Installazione di chioschi ed edicole

Art.17 – Chiusura delle strade

Art.19 – Domanda per l'installazione di tende

Art.20 – caratteristiche essenziali delle tende

Art.21 – insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Art.32 – Agibilità dei teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo

Art.33 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art.34 – Installazione di palchi, tribune ed altre strutture sopraelevate da utilizzare nell'ambito di manifestazioni occasionali

Art.35 – Impianti tecnologici

Art.42 – Norme ed orari per le attività rumorose

Art.45 – Sale da ballo, cinema, ritrovi

Art.56 – Segnalazioni e ripari di opere in costruzione

Art.57 – Manutenzione di edifici e pertinenze

Art.58 – Ordini di riparazione

Art.74 – Scarico di rottami e di detriti

Art.88 – Uso di contrassegni e stemmi del Comune

Art.89 – Norme generali

Art.90 – Denuncia di inizio attività

Art.91 – Modifiche alle strutture o alla titolarità dell'azienda

Art.92 – Controlli

Art.93 – Cessazioni

Da Euro 75,00 a Euro 450,00 – pagamento in misura ridotta Euro 150,00

In tutti gli altri casi:

Da Euro 50,00 a Euro 300,00 – pagamento in misura ridotta Euro 100,00

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente regolamento, potrà essere aggiornata con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dall'art.7 bis del T.U. 267/2000.

Art. 98 Pagamento in misura ridotta. Non è ammesso il pagamento della sanzione a mani dell'agente accertatore. Per l'estinzione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale prevista per la violazione commessa o se più favorevole al trasgressore al doppio del minimo della sanzione stabilita, oltre le spese di accertamento e notifica, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento potrà avvenire tramite conto corrente postale numero 35700202 intestato al Comune di Albiate – Servizio Tesoreria 20042 Albiate o presso l'Ufficio della Polizia Locale.

Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando il fatto illecito abbia recato danno a terzi o al Comune. In tali casi oltre all'applicazione della sanzione dovrà essere previsto il relativo risarcimento danni.

Art. 99 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli precedenti, il trasgressore ha l'obbligo di attivarsi per eliminare ogni conseguenza pregiudizievole della violazione commessa.

In caso di inadempienza, l'Autorità comunale, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, provvederà all'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 100 Sequestro e custodia di cose. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro amministrativo delle cose che servirono o che furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, purchè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro amministrativo si dovranno osservare le norme contenute nella Legge n. 689/81 e nel D.P.R. del 22.07.1982 n. 571 e successive modifiche.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario, individuato di volta in volta nel relativo verbale.

Il relativo verbale andrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

In caso di accertamento di reato il sequestro penale dovrà essere eseguito secondo le disposizioni del vigente Codice di Procedura Penale.

Art. 101 Norma di rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo della Legge n. 689/81 e alle successive integrazioni e modificazioni.

Per quanto previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili
- d) riconosciuti usi e consuetudini locali.

Art. 102 Abrogazione di norme preesistenti. Con l'approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana, si intende abrogato il Regolamento di Polizia Urbana (deliberazione di C.C. n.42 del 20/07/1989) nonché tutte le precedenti ordinanze e norme regolamentari del Comune riguardanti le stesse materie.

Art. 103 Entrata in vigore e pubblicità del Regolamento. Il presente Regolamento Comunale si compone di numero 103 (centotré) articoli.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo.